ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI CERIGNALE, CORTE BRUGNATELLA E ZERBA NELLA PROVINCIA DI PIACENZA

RELAZIONE

1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla l.r. 8 luglio 1996, n. 24.

Il procedimento legislativo per la fusione di comuni è regolato dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) modificata dalla legge regionale 29 luglio 2016 n.15.

L'iniziativa legislativa è regolata dall'articolo 8 della citata legge n. 24/1996 che, tra le diverse modalità previste, contempla anche l'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dalla Giunta regionale su espressa istanza dei Consigli comunali interessati alla fusione (istanza deliberata con le stesse modalità e procedure previste dall'articolo 6 comma 4 del Decreto legislativo. n. 267/2000).

Accolta l'istanza, l'iter prosegue con l'approvazione del progetto di legge da parte della Giunta regionale e la sua presentazione, da parte della stessa Giunta, in Assemblea legislativa. Il procedimento, dopo l'esame assembleare, prosegue con la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell'articolo 133 comma 2 della Costituzione. Nel caso in cui il referendum dia esito negativo ovvero il 'no' prevalga sia fra la maggioranza complessiva dei votanti dei territori interessati sia in almeno la metà dei singoli Comuni, l'Assemblea legislativa regionale non può approvare il progetto di legge (art. 12 comma 9 *ter* della l.r. 24/96). In tutti gli altri casi l'Assemblea procede immediatamente all'esame del progetto di legge a meno che i voti complessivi sul referendum siano favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevalga il voto contrario o il numero dei comuni favorevoli sia uguale a quello dei contrari, oppure i voti complessivi sul referendum siano sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevalga il voto favorevole. In tali casi infatti, l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione.

2. Il procedimento di fusione nei Comuni Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba nella Provincia di Piacenza.

I Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba sono Comuni tra loro contigui posti nella Provincia di Piacenza e ricompresi nel distretto socio sanitario "Di ponente" e nell'Ambito Territoriale "Appennino piacentino". Essi appartengono – insieme ai Comuni di Bobbio, Coli, Ottone, Piozzano e Travo - all'Unione montana Valli Trebbia e Luretta (costituita il 29/10/2013 a seguito della soppressione della Comunità montana Appennino Piacentino) alla quale hanno conferito le seguenti funzioni: personale; istruzione pubblica; sportello unico telematico delle attività produttive (SUAP); servizi sociali; protezione civile; ICT-agenda digitale; servizi catastali.

Ricompresi in un territorio prevalentemente collinare e montuoso dell'appennino piacentino, i tre Comuni sono accomunati da una forte identità storica, culturale e ambientale così come da analoghe caratteristiche socioeconomiche fortemente influenzate e condizionate dal fenomeno dello spopolamento e quindi da una forte

fragilità demografica e da una marginalità geografica che incide negativamente sia rispetto all'accessibilità interna (ovvero tra le varie località del territorio) che a quella esterna. Il tessuto imprenditoriale è limitato e piuttosto frammentato (anche a fronte di un sensibile ridimensionamento, nel tempo, dell'attività agricola e quindi delle aziende agricole presenti nel territorio) con una ricaduta sul tasso di occupazione che nei tre Comuni risulta di molto inferiore rispetto al valore medio provinciale. Ciò nonostante la gestione finanziaria dei tre Comuni risulta sana ed in equilibrio.

Per valorizzare quindi il tessuto socioeconomico, rafforzare le prospettive di sviluppo del territorio e migliorare la qualità dei servizi offerti, i tre Comuni hanno avviato una serie di attività volte a verificare la sostenibilità di una loro fusione.

E' stato pertanto avviato, dapprima, un progetto partecipativo incentrato sulla possibile fusione dei Comuni (realizzato dalla società Eco & Eco e denominato *Un Comune per il futuro*) ed avente come obiettivo quello di fornite ai cittadini informazioni chiare, accessibili e comparabili sul tema della fusione, creare spazi di confronto strutturato tra comunità diverse, raccogliere e valorizzare conoscenze locali, bisogni e aspettative e costruire così una base condivisa di indirizzi utili a orientare le decisioni future.

Concluso il percorso partecipativo, la scelta è stata quella di verificare la sussistenza dei presupposti necessari all'avvio del percorso di fusione commissionando alla società Poleis srl la realizzazione di uno studio di fattibilità (studio per il quale i comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba sono risultati anche aggiudicatari di finanziamenti messi a bando dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 328/2026).

Lo studio, dopo aver offerto un primo inquadramento del contesto storico, sociale e culturale dei tre Comuni ed averne analizzato le caratteristiche demografiche e socioeconomiche congiuntamente ad una analisi della dimensione economico-finanziaria, ha poi approfondito la possibile architettura istituzionale del nuovo Comune e il possibile assetto organizzativo dello stesso.

Sulla base di quanto emerso dallo studio di fattibilità della fusione, i Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba hanno pertanto sollecitato l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, l.r. n. 24/1996, con istanza congiunta dei tre Sindaci (prot. n.3411 del 01/09/2026) acquisita dalla Regione Emilia-Romagna il 07/09/2026 (prot. 07.09.2026.0888914.E); all'istanza è stata allegata la deliberazione del Consiglio comunale di Cerignale n.16 del 25/07/2026, la deliberazione del Consiglio Comunale di Corte Brugnatella n. 14 del 25/07/2026 e la deliberazione del Consiglio Comunale di Zerba n. 12 del 25/07/2026, tutte approvate con le maggioranze previste dalla l.r. 24/1996 che richiama il D.Lgs. 267/2000 articolo 6 comma 4.

A tali deliberazioni è stato allegato il summenzionato studio di fattibilità che ha offerto tutte le informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati al processo di fusione e ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 della L.R. 24/1996.

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora, attraverso la presente relazione, a presentare il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba nella Provincia di Piacenza " ritenendo

sussistenti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.
Sul progetto di legge regionale è stato inoltre acquisito, nella seduta del 22/10/2026, il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (ex articolo 6 della LR. 13 del 2009)

3. Territorio del nuovo Comune.

In conformità all'art.3, comma 1, l.r. n.24/96 (ai sensi del quale *"Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia"*) i tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba afferiscono alla Provincia di Piacenza e sono tra loro contigui, come risulta dall'allegata rappresentazione cartografica.
I confini del nuovo comune generato dalla fusione dei comuni di **Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba** della Provincia di Piacenza, sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti amministrativi regionali del Database Topografico regionale rilascio 2026.
Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.
Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

- Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.
- Verifica della sovrapposizione dell'insieme delle particelle catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la generale congruenza nell'ambito delle rispettive accuratezze.
- Mantenimento della corretta sovrapposizione della nuova geometria al Database Topografico regionale e alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000 derivata.

Il nuovo comune avrà un'area di 101,26 Km quadrati, ed un perimetro di 92,76 Km.
Si posiziona geograficamente nella provincia di Piacenza a cui appartiene. Confina con i Comuni di Bobbio, Coli, Ferriere e Ottone della stessa Provincia di Piacenza, i Comuni di Brallodo Pregola, Santa Maria di Staffora, Provincia di Pavia della Regione Lombardia e il Comune di Cabella Ligure della Provincia di Alessandria della Regione Piemonte.
Sono presenti due isole amministrative nel Comune di Brallo di Pregola nella Provincia di Pavia della Regione Lombardia, già presenti nel Comune originario di Corte Brugnatella.

4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali e amministrative nel territorio del nuovo Comune.

Comuni	**Residenti all'1/1/2026**	**Superficie in KM^2**
Cerignale	109	30,82

Corte Brugnatella	503	46,31
Zerba	65	24,13
Totale	677	101,26

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per l'analisi dell'architettura istituzionale prospettata per il nuovo Comune e per le valutazioni in ordine al nuovo assetto organizzativo ipotizzato, si ritiene utile rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità, allegato alle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali.

Partendo dall'esame delle **caratteristiche demografiche e socioeconomiche** si rileva che i tre Comuni sono interessati, da tempo, da un fenomeno di forte spopolamento (tra i più marcati dell'Appennino emiliano) con una riduzione della popolazione, dal secondo dopoguerra ad oggi, pari al 79% e un progressivo invecchiamento della stessa (soprattutto nei Comuni di Cerignale e Zerba). La capacità reddituale espressa dal territorio considerato è inferiore alla media provinciale. Il tessuto imprenditoriale è limitato e frammentato con una netta riduzione del numero delle aziende agricole. Il tasso occupazionale è di molto inferiore al valore medio regionale e, in tutti e tre i Comuni, le "non forze lavoro" (pensionati, casalinghe e studenti) sono superiori al totale delle forze lavoro. Il tasso di pendolarismo (quasi esclusivamente in uscita) è limitato nei Comuni di Cerignale e Zerba mentre è più consistente nel Comune di Corte Brugnatella.

Con riguardo alla **dimensione economico-finanziaria** si rileva che i tre enti presentano una situazione tipica dei piccoli comuni montani. Nessuno è interessato da piani di riequilibrio o da procedure di dissesto ai sensi degli articoli 243-bis e 244 e seguenti del TUEL.

Nonostante il numero molto ridotto di dipendenti, la spesa di personale assume un'incidenza proporzionalmente elevata rispetto alle altre voci di bilancio. La fusione potrebbe produrre effetti positivi attraverso la razionalizzazione e l'accorpamento delle funzioni di staff proprie dei comuni. Anche la rilevante incidenza della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» — pari al 25% per Cerignale, al 29,7% per Corte Brugnatella e al 47,8% per Zerba — evidenzia il peso delle strutture amministrative, che potrebbero essere integrate. Le sinergie organizzative, l'unificazione delle procedure e la conseguente razionalizzazione delle spese interne di funzionamento potrebbero pertanto accrescere l'economicità della gestione.

Anche l'incidenza della spesa per mutui nei tre comuni è superiore alla media provinciale di Piacenza, pari al 2,2%: Zerba registra il 3,1%, Cerignale il 3,4% e Corte Brugnatella il 3,7%. I consistenti finanziamenti connessi alla fusione potrebbero quindi sostenere non solo lo sviluppo dei servizi sul territorio, ma anche la riduzione dell'indebitamento complessivo. Analogamente, l'ammontare dei residui passivi evidenzia rallentamenti nei processi di pagamento e richiede una maggiore attenzione sotto il profilo amministrativo. L'elevata consistenza dei residui attivi segnala inoltre l'esigenza di migliorare l'efficienza della riscossione, obiettivo che potrebbe essere favorito dall'accorpamento delle strutture e dai contributi straordinari.

Per quanto riguarda invece **l'architettura istituzionale del nuovo Comune** occorre innanzitutto evidenziare che la nascita del nuovo Comune determina la nascita di una nuova comunità amministrativa, dotata di una propria identità giuridica, di una nuova struttura organizzativa e di un assetto istituzionale destinato a governare un territorio più ampio e articolato.
Innanzitutto il processo di fusione comporterebbe un sensibile ridimensionamento del numero degli amministratori comunali (che passerebbero da 33 a 11) arrivando a concentrare la capacità decisionale all'interno di un'unica amministrazione a servizio di un territorio unitario. Il nuovo Comune avrebbe inoltre un maggiore peso istituzionale anche rispetto agli altri livelli di governo.
Con riguardo alla sede comunale è stata individuata quella di Corte Brugnatella , comune con il maggior numero di abitanti e presso il cui municipio è concentrato attualmente il maggior numero di dipendenti comunali. Dati i tempi di percorrenza tra le attuali tre sedi comunali, si ritiene opportuno garantire il mantenimento delle attuali sedi municipali di Cerignale e Zerba quali sportelli di front office per il ricevimento al pubblico.
Venendo poi **all'assetto organizzativo del nuovo Comune** ovvero all'insieme delle risorse umane, delle competenze professionali, dei modelli gestionali, delle dotazioni patrimoniali e degli strumenti che il nuovo Comune utilizza per erogare i servizi e realizzare le politiche pubbliche, si precisa quanto segue:

- il Comune fuso avrebbe una dotazione organica che (per quanto snella) sarebbe numericamente più adeguata, con una maggiore possibilità di specializzazione e di intercambiabilità delle figure;
- il rafforzamento della struttura organizzativa garantirebbe una migliore continuità operativa dei servizi, prossimità ai cittadini e migliori capacità di programmazione.

In ragione di tutto quanto premesso lo studio conferma la fattibilità della fusione ma soprattutto l'opportunità della stessa. Il Comune unico beneficerebbe peraltro di importanti contributi, regionali e statali, complessivamente quantificabili in quasi 6 milioni di euro che si tradurrebbero in significanti risorse aggiuntive del bilancio del nuovo ente. I fondi erogati a titolo di incentivo per la fusione potrebbero essere utilizzati prioritariamente per la realizzazione di nuovi investimenti e per la riorganizzazione amministrativa del nuovo Comune, riservando invece agli interventi di natura corrente una quota minoritaria.
Come esplicitato chiaramente dallo studio di fattibilità, la creazione dell'ente unico porterebbe alla creazione di un'un'unica organizzazione in cui poter specializzare le figure professionali migliorando la qualità dei servizi, unificare le procedure e i procedimenti e creare risparmi ed economie di scala da poter reinvestire. Viene inoltre sottolineato come la riuscita di tale percorso richieda naturalmente il coinvolgimento del personale che opera nei tre Comuni, la partecipazione e il coinvolgimento delle comunità locali ma soprattutto un forte investimento da parte delle amministrazioni coinvolte in termini di coordinamento e presidio dell'intero procedimento.

5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale.

Il progetto di legge regionale si compone di **sette articoli**.
L'**articolo 1** è composto da tre commi. Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Piacenza, mediante fusione dei tre Comuni di Cerignale, Corte

Brugnatella e Zerba a decorrere dal 1° gennaio 2028. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2028, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'articolo 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Alta Val Trebbia, Trebbia e Boreca, Alta Trebbia, Trebbia Alta, Val Trebbia e Val Boreca, Terre di Annibale, Terre Alte della Trebbia) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il **comma 3** precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d'origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione.

L'**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce, da un lato, che lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (**comma 1**) e, dall'altro, che lo Statuto stesso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto (**comma 2**). Si precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il **comma 1** prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d'origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (**comma 3**). La disciplina contenuta in tale articolo è peraltro completata da quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1 commi 128 e 123. Tali norme precisano, infatti, che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali e che, per quanto riguarda il personale, nell'anno di estinzione del Comune, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, confluiscono per l'intero importo, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L'articolo 4 si compone di due commi e contiene una norma di salvaguardia in ragione del fatto che tutti i Comuni interessati dal processo di fusione sono totalmente montani. Il comma 1 stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Al secondo comma si specifica poi che, ai fini dell'applicazione della legislazione regionale, il territorio del nuovo Comune conserva la qualificazione montana già riconosciuta ai territori dei Comuni di origine, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 e dai relativi provvedimenti attuativi, da ultimo la DGR n.1377 del 2026. I tre Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba sono peraltro qualificati montani dal DPCM 11 maggio 2026 n.121.

L'**articolo 5** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza, ovvero secondo i criteri definiti con DGR 379 del 22 marzo 2016 "Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di comuni intraprese dall'anno 2016" e dettagliati nell'allegato A parte integrante della suddetta delibera. Al **comma 1** si precisa che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi e dal numero dei Comuni, trattandosi di una fusione prioritaria ai sensi della soprarichiamata DGR 379/2016.

Criteri e valori economici per la quantificazione del contributo regionale sono riportati nella tabella che segue:

Criteri per la quantificazione del contributo per le fusioni prioritarie							
	Fusione 2 Comuni	Fusione 3 Comuni	Fusione 4 Comuni	Fusione 5 e + Comuni	Fusione < 5.000 abitanti	Fusione < 5.000 abitanti se almeno 3 Comuni e con un Comune < 1.000 abitanti	Comuni Popolazione <1.000 abitanti
Euro per abitante	7	8	9	10	5	vedi importo per N°Comuni	40
Euro per Kmq	400	500	600	700	400	vedi importo per N°Comuni	vedi importo per N°Comuni

Maggiorazione % per Fusione=Unione=ATO		20,00 %	20,00 %	20,00 %			
Maggiorazione % per Fusione=Unione=ATO=Distretto		30,00 %	30,00 %	30,00 %			

Il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario annuale fissandolo in Euro 77.670,00 di ammontare costante per una durata complessiva di dieci anni secondo i criteri della citata DGR 379/2016, Allegato A:

FUSIONE PRIORITARIA			
Criteri	***3 Comuni con meno di 1.000 abit.***	Valore unitario per abitante * per comune < 1000 abitanti (€ 40)	Valore unitario per kmq (€ 500)
Dati relativi ai Comuni	Cerignale	109 ab x 40= € 4.360,00	30,82 x 500= € 15.410,00
	Corte Brugnatella	501ab x 40= € 20.040,00	46,31 x 500= € 23.155,00
	Zerba	66 ab x 40 = € 2.640,00	24,13 x 500= € 12.065,00
Totale parziale		Quota popolazione € 27.040,00	Quota territorio € 50.630,00
Totale		Contributo € **77.670,00 annui** **(ovvero € 776.700,00 per 10 anni)**	

*****Con riguardo al criterio della popolazione vengono presi a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione (art. 18 bis LR 24/96)

Il **comma 3** riconosce per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall'articolo 5, comma 2 per l'esercizio finanziario 2028 mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale del 29 dicembre 2025, n.13 a valere sulla legge regionale n. 21del 2012. La quantificazione degli oneri è limitata al solo esercizio 2028, in quanto, a fronte

di un esito positivo del referendum consultivo e della adozione della legge regionale di fusione nel corso del 2027, il nuovo Comune verrà comunque istituito a far data dal 1 gennaio 2028 (annualità dalla quale verrà pertanto riconosciuto al Comune il contributo regionale per una durata complessiva di 10 anni). Il comma 2 dispone che la Giunta regionale sia autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione del comma 1. Il comma 3 prevede che per gli esercizi successivi al 2028 si faccia fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Infine, **l'articolo 7** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2028. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2027, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2028, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** riconosce in capo al Comitato dei Sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compito di coadiuvare il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sino alla elezione dei nuovi organi. Si prevede che il Comitato venga consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il **comma 3** stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. **Il comma 4** precisa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il **comma 5** contiene una norma relativa alla *prorogatio* dei consiglieri comunali dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Tali disposizioni transitorie sono peraltro integrate con quelle più ampie contenute nella L. 56/2014 e finalizzate a supportare il nuovo Comune nato da fusione nella prima fase di avvio dello stesso. Il **comma 6** rinvia per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente legge, alle altre leggi statali e regionali in materia di fusioni.

Art. 1

Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Piacenza, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, a decorrere dal 1° gennaio 2028.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato ……

3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, come risultante dall'allegata cartografia.

Art. 2

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2.Ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba è trasferito al Comune di nuova istituzione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dall'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

Art. 4
Norma di salvaguardia

1.L'istituzione del nuovo Comune non pregiudica l'applicazione ai territori già appartenenti ai Comuni di Cerignale, Corte Brugnatella e Zerba dei benefici e degli interventi previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale in favore delle zone montane, nel rispetto dei relativi presupposti e criteri di classificazione.

2.Ai fini dell'applicazione della legislazione regionale, il territorio del nuovo Comune conserva la qualificazione montana già riconosciuta ai territori dei Comuni di origine, secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 e dai relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5
Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.

2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 77.670,00 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.

3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, nel limite massimo di euro 77.670,00 per l'esercizio 2028, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2025, n. 13 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2026-2028), a valere sulla legge regionale 21 dicembe 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nell'ambito della Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2028, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 7
Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2027 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2028, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza maggiori oneri per la finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2028 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del Decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.